

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) NUZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) COSTANTINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) QUARTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO SAVERIO COSTANTINO

Seduta del 10/06/2025

## FATTO

Il ricorrente, titolare di un conto corrente acceso presso l'intermediario, ha dedotto di avere richiesto ad altro istituto di credito, in data 13 gennaio 2025, il trasferimento del proprio conto e di avere ricevuto, il successivo 21 gennaio, un immotivato diniego.

A seguito di ulteriore corrispondenza con l'istituto di credito destinatario della richiesta di trasferimento, quest'ultimo ha acquisito la risposta dell'intermediario presso cui era acceso il conto e l'ha riferita al ricorrente in data 17 febbraio 2025; il diniego era fondato sulla circostanza che nella modulistica non fosse presente la firma del titolare del conto originario che, conseguentemente, non era possibile verificare.

In conseguenza di quanto riferito, il ricorrente ha chiesto all'Arbitro la chiusura del conto in questione, oltre un indennizzo di € 40,00 e gli interessi ex art. 126 *septiesdecies*, 2° comma, t.u.b., nonché il rimborso delle spese sostenute per il ricorso in misura di € 20,00, oltre al rimborso di eventuali canoni applicati come spese del conto successivamente alla presentazione della richiesta.

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario ha concluso per il rigetto del ricorso sulla base di quanto già dedotto con il riscontro già fornito.

In particolare, ha evidenziato la mancanza della firma del cliente nell'apposito spazio riservato e, in generale, della firma elettronica convalidata utile ai fini della specifica autorizzazione all'esecuzione del servizio di trasferimento ed ha rilevato che la firma del funzionario di banca presente sull'ultima pagina del modulo non è sufficiente ad integrare la riferibilità al ricorrente in mancanza di un mandato alla sottoscrizione del modulo.

Conseguentemente, ha chiesto il rigetto delle domande conseguenti dal dedotto inadempimento, costituite dalla richiesta di indennizzo, interessi secondo la già richiamata disposizione del testo unico bancario e spese.

Le parti hanno presentato repliche e controrepliche con le quali hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

## DIRITTO

La questione oggetto del ricorso è relativa all'esercizio del diritto del trasferimento dei servizi di pagamento sussistente anche rispetto al rapporto di conto corrente (cfr. Collegio di Coordinamento ABF 2 gennaio 2024, n. 25 e già Collegio ABF di Torino del 22 marzo 2023, n. 2808) - e alla legittimità del relativo diniego.

Il 29esimo considerando della Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 in tema di «*comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base Testo rilevante ai fini del SEE*la procedura di trasferimento dovrebbe essere il più semplice e diretta possibile per il consumatore» (di seguito “*Direttiva PAD*”).

L'art. 126 *quinquiesdecies* del testo unico bancario prevede, al suo secondo comma, che «*il servizio di trasferimento è avviato dal prestatore di servizi di pagamento ricevente su richiesta del consumatore*» ma non prevede alcuna forma, se non che il consumatore debba rilasciare «*al prestatore di servizi di pagamento ricevente una specifica autorizzazione all'esecuzione del servizio di trasferimento*» in modo che il prestatore di servizi di pagamento ricevente trasmetta copia dell'autorizzazione al prestatore di servizi di pagamento trasferente ove richiesto da quest'ultimo.

A norma del terzo comma della disposizione richiamata, il servizio di trasferimento è eseguito entro dodici giorni lavorativi dalla ricezione da parte del prestatore di servizi di pagamento ricevente dell'autorizzazione del consumatore completa di tutte le informazioni necessarie, in conformità alla procedura stabilita dall'articolo 10 della Direttiva PAD.

La natura del diniego fornito nel caso di specie è costituita dalla possibile violazione di una tutela a favore della parte richiedente, costituita dall'assenza di firma sul modulo per la relativa richiesta; sennonché, si tratta di una tutela non prevista dalla legge, eppure eccepita dall'intermediario quale giustificazione, anche in presenza di interlocuzioni dirette con il cliente.

In questo contesto, il diniego del trasferimento risulta illegittimo.

Si richiama, in merito, la decisione del Collegio ABF di Torino del 10 ottobre 2019, n. 22860, secondo cui «*la disciplina non prescrive per l'autorizzazione, a parte come sopra visto la forma scritta a pena di nullità, rilevabile in ogni caso dal solo consumatore, alcun altro obbligo di forma, tantomeno quella invocata dall'intermediario resistente, di "specifici moduli predisposti dall'operatore" e previsti dalla procedura interbancaria per la portabilità del conto. Tale procedura interbancaria, atta a semplificare le operazioni e ad agevolare così gli intermediari nell'adempimento dei propri obblighi, può e non deve essere utilizzata dal consumatore, come peraltro indicato nelle istruzioni in materia di portabilità del conto fornite a titolo informativo sul sito della Banca d'Italia, ove è infatti precisato che il consumatore che intenda trasferire un conto di pagamento può, non deve, "compilare un modulo appositamente predisposto dall'operatore"*».

Tenuto conto che, a fronte della richiesta formulata in data 21 gennaio 2025, l'intermediario non risulta avere adempiuto malgrado l'inutile decorso dei «*dodici giorni lavorativi dalla ricezione da parte del prestatore di servizi di pagamento ricevente*», l'intermediario è da ritenersi inadempiente con riguardo agli obblighi di trasferimento che

gli competono e soggiace, di conseguenza, alla disciplina sanzionatoria di cui al secondo comma dell'art. 126 *septiesdecies* t.u.b., fermo il suo diritto all'esecuzione del servizio di trasferimento, per come richiesto.

Pertanto, il ricorrente, in conseguenza dell'accoglimento del ricorso, ha diritto all'esecuzione del richiesta trasferimento, al pagamento della penale di € 40,00, nonché alla maggiorazione prevista per ciascun giorno di ritardo di un ulteriore importo determinato applicando alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al 21 gennaio 2025 «*un tasso annuo pari al valore più elevato del limite stabilito ai sensi e in conformità all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nel periodo di riferimento*».

In ragione della genericità della richiesta, non è infine accoglibile la domanda di rimborso di eventuali canoni applicati come spese del conto successivamente alla presentazione della richiesta.

**P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto del ricorrente al trasferimento del conto corrente oggetto del ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente l'importo di € 40,00 con le maggiorazioni di cui all'art. 126 *septiesdecies* comma 2 TUB, fino all'effettivo trasferimento.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI